m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO
UFFICIALE.E.0022773.26-08-2026.h.09:24

All'Ufficio del Contenzioso
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione
presso l'Ambito Territoriale (A.T.) di Caserta

PEC: uspce@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola e dell'art. 20, comma 4 del CCNI 10/07/2026 per erronea esclusione dalla procedura di Assegnazione Provvisoria Provinciale A.S. 2026/2027 – Classe di Concorso A026 (Matematica).

Contestuale istanza di riesame in autotutela e reiterazione di accesso difensivo agli atti ex artt. 22 e 24, c. 7, L. 241/90 ed ex art. 20, c. 5 del CCNI 10/07/2026.

Istante: Prof.ssa Rosanna DI STASIO (Classe di concorso A026 - Matematica).

Il sottoscritto **Avv. Antonio RIELLO**, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, [redacted] PEC: [redacted], in virtù di mandato difensivo apposto in calce al presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della **Prof.ssa Rosanna DI STASIO**, nata a [redacted], C.F.: [redacted], in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso A026 MATEMATICA, titolare presso l'I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI" di Marcianise (Codice Meccanografico: CEIS01100N), avendo presentato regolare e documentata domanda di Assegnazione Provvisoria Provinciale per l'A.S. 2026/2027 per la provincia di Caserta,

ESPONE

quanto segue in fatto e in diritto ai fini del tentativo di conciliazione.

IN FATTO

1. **Pubblicazione Esiti e Lesione del Diritto**: In data 12/08/2026, l'Ambito Territoriale di Caserta ha pubblicato il bollettino delle assegnazioni provvisorie (Prot. m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795). Dall'esame dello stesso, la sottoscritta rilevava la propria totale esclusione dalle sedi richieste, nonostante un punteggio di 16 punti. Di contro, la docente [redacted], con un punteggio inferiore pari a 14 punti, risultava assegnata presso l'Istituto Statale "Salvatore Pizzi" di Capua, sede espressamente indicata tra le preferenze della scrivente.

2. **Attivazione delle Tutele** (Reclamo del 13/08/2026): In data 13/08/2026, la scrivente proponeva immediato reclamo (Prot. 21846), formulando contestuale e formale istanza di accesso difensivo agli atti ai sensi della Legge 241/90. L'istanza era volta a verificare i presupposti giuridici e documentali della precedenza che ha permesso alla controinteressata lo "scavalco".

3. **Ricezione della risposta parziale e viziata**: In data 14/08/2026, l'A.T. Caserta trasmetteva una PEC (Prot. 22057) palesemente viziata. Il testo del riscontro era troncato e inserito esclusivamente nell'oggetto; il file allegato conteneva unicamente la documentazione già in possesso e prodotta dalla scrivente, omettendo totalmente i documenti relativi alla controinteressata [redacted].

4. **Segnalazione di errore materiale e Reitera Accesso** (note del 16/08/2026 e del 18/08/2026): In data 16/08/2026, l'istante inviava una nota di segnalazione (prot. n. 22145) evidenziando l'anomalia e reiterando l'accesso agli atti, specificando puntualmente i documenti necessari all'esercizio del diritto di difesa. Tale nota veniva ritrasmessa in formato PDF in data 18/08/2026.

5. **Il Provvedimento dell'Ufficio del 18/08/2026 e il vizio di istruttoria**: Sempre in data 18/08/2026 perveniva il riscontro formale completo da parte dell'A.T. Caserta.
   Tale atto ometteva totalmente di valutare la nota integrativa prot. n. 22145 e rigettava l'ostensione dei documenti della Prof.ssa Ferrara accampando una asserita e infondata "genericità" della richiesta.

6. **Atto di Replica e Diffida del 20/08/2026 (Prot. 22444):** In data 20/08/2026, la sottoscritta notificava ulteriore replica analitica (prot. n. 22444), chiarendo l'assoluta specificità della richiesta e la sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, senza ricevere alcun riscontro satisfattivo.

7. **Il Decreto di Rettifica del 21/08/2026:** In data 21/08/2026, l'Ambito Territoriale di Caserta ha pubblicato il decreto definitivo di rettifica (Prot. m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0022501). L'Amministrazione, pur dichiarando di aver esaminato i reclami in via generale, ha confermato l'assegnazione della sede di Capua alla docente Ferrara Marianna, cristallizzando lo scavalco illegittimo in totale assenza di trasparenza.

IN DIRITTO

I. Violazione del diritto di accesso difensivo e conseguente illegittimità del provvedimento per difetto assoluto di istruttoria (Artt. 3, 22 e 24, comma 7, Legge 241/90)

La determinazione dell'Amministrazione di confermare l'assegnazione alla docente Ferrara Marianna, negando contestualmente alla scrivente l'accesso ai documenti che ne giustificherebbero la precedenza, configura una gravissima violazione di legge.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della Legge 241/90, deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di specie, a fronte di un punteggio inferiore della controinteressata (14 punti contro i 16 dell'istante), la mancata consegna dei documenti della (domanda, titoli di precedenza, dichiarazioni di esclusività) impedisce alla scrivente di verificare la legittimità dello scavalco subìto.

L'Amministrazione non può neppure trincerarsi dietro la tutela della riservatezza, poiché la giurisprudenza amministrativa e ordinaria è unanime nel ritenere il diritto alla tutela giurisdizionale e difensiva prevalente sulla privacy, fermo restando il solo oscuramento di eventuali dati clinici supersensibili che non inficiano la verifica del titolo giuridico di precedenza.

II. Violazione dell'obbligo di motivazione e della trasparenza amministrativa

Il diniego di accesso motivato da una presunta "genericità" della richiesta (nota del 18/08/2026) risulta totalmente smentito dai fatti.

Con le note prot. 21846 e prot. 22145 la scrivente ha indicato esattamente i documenti oggetto di istanza.

Il silenzio serbato dall'Ufficio sulle note integrative e la pubblicazione del decreto del 21/08/2026 senza la previa ostensione degli atti richiesti vizia l'intera procedura di mobilità annuale per violazione del principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.).

L'Amministrazione ha il dovere di provare la legittimità del proprio operato esibendo i titoli che derogano alla graduatoria di merito per punteggio.

II-bis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, commi 3 e 5 del CCNI 10.07.2026 in materia di trasparenza e tutele nel contenzioso

La condotta, sin ora, assunta dall'Ambito Territoriale di Caserta lede le precise clausole regolatrici del contenzioso e della trasparenza stabilite dall'ultimo accordo contrattuale integrativo.

- *Violazione dell'art. 20, comma 3 del CCNI*: La norma pattizia impone all'Amministrazione l'obbligo tassativo di pubblicare graduatorie e bollettini recanti l'esplicita indicazione delle *"eventuali precedenze"* a fianco di ogni nominativo.
  L'omessa specificazione del codice di precedenza che ha giustificato lo scavalco operato dalla Prof.ssa Ferrara viola tale obbligo.

- *Violazione dell'art. 20, comma 5 del CCNI*: Il Contratto Collettivo attribuisce la competenza esclusiva per l'accesso difensivo all'Ufficio destinatario dell'istanza, imponendo allo stesso di contemperare il diritto alla difesa con le norme sulla privacy.
  La tutela della riservatezza non può tradursi in un diniego totale dei titoli giuridici di precedenza, essendo sufficiente l'oscuramento dei soli dati sensibili sanitari.

- *Violazione delle Sequenze Operative (Allegati 1 e 3)*: L'istante vanta una posizione di preminenza in graduatoria (16 punti) calcolata ai sensi delle tabelle dell'Allegato 3 del CCNI.

Qualsiasi deroga a tale ordine meritocratico, attuata tramite le precedenze dell'art. 8, deve essere supportata da documentazione certa prodotta dall'interessata all'atto della domanda, la cui verifica è preclusa all'odierna difesa dal comportamento dell'Ufficio, con conseguente palese difetto di istruttoria.

III. Pericolo nel ritardo e grave pregiudizio familiare

Sussiste un interesse attuale e urgente: l'avvio imminente dell'Anno Scolastico 2026/2027 consoliderà gli effetti del provvedimento lesivo, arrecando un danno quotidiano e irreparabile alla gestione del nucleo familiare dell'istante, data la presenza di figlie minori di anni sei, titolo per il quale la ricorrente ha peraltro maturato il diritto all'attribuzione di 5 punti per le esigenze di famiglia ai sensi dell'Allegato 3, lettera B del CCNI vigente.

OGGETTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Al fine di risolvere la controversia in via stragiudiziale e superare ogni eccezione opposta dall'Ufficio, si reitera la richiesta di ostensione e rilascio in copia conforme dei seguenti atti, da esibire e formalizzare a verbale in sede di conciliazione:

- **a)** copia integrale della domanda di assegnazione provvisoria A.S. 2026/2027 presentata dalla docente per la classe di concorso A026;
- **b)** atto di convalida dei punteggi e dei codici di precedenza della controinteressata a cura dell'Ufficio d'Ambito Territoriale;
- **c)** certificazione o documentazione amministrativa relativa al riconoscimento della Legge 104/1992 in capo alla docente ., al solo fine di verificare se riconosciuta a titolo personale o per assistenza a terzi;
- **d)** in caso di assistenza a terzi, copia delle dichiarazioni di responsabilità sull'esclusività e continuità delle cure;
- **e)** esplicita indicazione dello specifico articolo e comma del CCNI applicato dall'algoritmo ministeriale per decretare il diritto di precedenza della controinteressata rispetto all'istante.

Tutto ciò premesso e dedotto, in nome e per conto della Prof.ssa Rosanna DI STASIO, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

1. **l'attivazione immediata del procedimento di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29/11/2007 e dell'art. 20, comma 4 del CCNI 10/07/2026, mediante formale convòcazione delle parti entro i termini contrattualmente stabiliti;

2. **l'esibizione e l'ostensione documentale in sede conciliativa** di tutti gli atti sopra elencati alla lettera a), b), c), d), e);

3. **la rettifica, in via di autotutela/conciliazione** del decreto definitivo di assegnazione provvisoria provinciale del 21/08/2026 (Prot. 0022501), con conseguente attribuzione alla Prof.ssa Rosanna DI STASIO della sede di assegnazione provvisoria presso l'Istituto Statale "Salvatore Pizzi" di Capua, previo accertamento dell'eventuale difetto originario del titolo di precedenza in capo alla controinteressata .

Ci si riserva, in caso di mancato accordo o di mancata convocazione nei termini, di adire l'Autorità Giudiziaria del Lavoro per la piena tutela dei diritti della ricorrente.

Castel Morrone/Caserta, 25/08/2026

Prof.ssa Rosanna Di Stasio

Avv. Antonio Riello

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Rosanna DI STASIO, nata a), delega l'Avv. Antonio RIELLO (cf:) a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento di conciliazione e in ogni successiva fase stragiudiziale e giudiziale, conferendo allo stesso ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di transigere, conciliare, incassare e quietanzare, nonchè di farsi sostituire.

Elegge domicilio digitale presso l'indirizzo PEC a

Prof.ssa Rosanna Di Stasio

Per autentica della firma

Avv. Antonio Riello

Firmato digitalmente da RIELLO ANTONIO C=IT